

FONDO DANNI FITOPATIE: MAL DELL'ESCA



PREMESSA

L'impianto di un nuovo vigneto comporta un investimento economico con il quale l'imprenditore scommette su un ritorno della spesa con degli interessi che auspica soddisfacenti.

Il vigneto: vera e propria "macchina biologica" è quindi lo strumento necessario per l'ottenimento della produzione desiderata e si caratterizza per la sua vulnerabilità dovuta a possibili avversità di origine climatica o biologica.

I nostri viticoltori sono sicuramente capaci e diligenti ed operano al meglio nell'intento di mantenere efficiente la propria vigna, anche avvalendosi di strumenti assicurativi per difendere il prodotto uva, ma nulla possono contro alcune avversità che minano l'efficienza della vite.

Agrifondo mutualistico sentite le esigenze e le preoccupazioni dei viticoltori, intende avviare gradualmente e in forma sperimentale, un fondo di mutualità per la copertura, seppur parziale, delle avversità che colpiscono le piantagioni viticole mettendo a rischio la continuità produttiva e la tranquillità economica delle imprese vitivinicole e da quest'anno da corso al progetto di salvaguardia totale del vigneto, iniziando col garantire i danni causati ai vigneti dal **mal dell'esca**.

Questa malattia, da sempre associata a viti piuttosto vecchie, è diffusa in tutte le aree viticole del mondo e attualmente causa gravi danni anche in impianti giovani. Attualmente, la gravità di questa patologia è condizionata dalla totale mancanza di soluzioni dirette (interventi con prodotti fitosanitari), in grado di contrastare la malattia.

Ecco quindi l'iniziativa di Agrifondo mutualistico che consiste in un'azione mutualistica, che prevede l'accantonamento annuale di quote di contenuta entità ricavate dalla contribuzione degli associati, dalle economie dei costi assicurativi, integrate con contribuzioni di Enti economici pubblici e privati interessati e coinvolti nello sviluppo dell'iniziativa.

Sommario

Art. 1 SCOPO	2
Art. 2 ADESIONE	2
Art. 3 DECORRENZA E SCADENZA	2
Art. 4 DENUNCIA DI DANNO	3
Art. 5 DETERMINAZIONE DEL DANNO	3
Art. 6 INTERVENTO DEL FONDO	3
Art. 7 FRANCHIGIE E LIMITI DI RIMBORSO	3
Art. 8 RELAZIONE PERITALE	3
Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO	3
Art. 10 LIMITE INDENNIZZO	4
Art. 11 DELIBERA ASSEMBLEARE	4

REGOLAMENTO

Art. 1 SCOPO

Il Fondo ha come scopo il ristoro dei danni subiti dai produttori agricoli, in modo che Essi recuperino le perdite causate dalla fitopatia denominata **mal dell'esca** alle produzioni viticole. L'intervento del Fondo riguarda il danno causato al frutto pendente e alla pianta in produzione, **dal terzo anno di impianto per i successivi 12 anni, fino al 15° anno**. La data di impianto del vigneto è rilevata dal mod. B1 relativo al catasto viticolo.

Per i vigneti situati in zone collinari dove non avviene la sostituzione dell'intero impianto viticolo ma è pratica sostituire singole piante o piccole porzioni di vigneto, relativamente alla vetustà della pianta/impianto si farà riferimento all'anno di impianto della singola singola pianta o porzione di vigneto sostituito.

Art. 2 ADESIONE

L'adesione al Fondo deve essere sottoscritta dai produttori mediante apposita modulistica; è riservata agli imprenditori agricoli Soci dei Condifesa aderenti all'Associazione Agrifondo mutualistico, e comporta l'obbligo di sottoscrizione di una copertura assicurativa contro le avversità per le stesse produzioni e superfici con una delle Compagnie di Assicurazione che hanno sottoscritto una convenzione con il Consorzio.

Detta Compagnia deve garantire l'adesione di tutti i propri Clienti/Soci dei Condifesa a condizione che siano salvaguardati i principi che garantiscano l'antiselezione del rischio, (es. tutti i Soci di Condifesa/Clienti di un broker o di una agenzia, ecc.).

Art. 3 DECORRENZA E SCADENZA

Le prestazioni del Fondo e relative garanzie decorrono dall'entrata in copertura della polizza assicurativa e cessano il 30 novembre dello stesso anno di adesione.

Art. 4 DENUNCIA DI DANNO

La denuncia di danno dovrà pervenire al Condifesa entro il 15 agosto dell'anno di adesione. Il risarcimento dei danni, avviene previo accertamento da parte dei periti incaricati dal Condifesa nella misura e con i criteri riportati nel presente Regolamento.

Art. 5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La quantificazione del danno consiste nel contare il numero delle piante colpite e nella determinazione del livello di gravità.

L'accertamento del danno viene eseguito nel corso dell'estate quando la manifestazione patogena è manifesta. Le piante colpite dai funghi patogeni del **mal dell'esca**, saranno suddivise in **danneggiate e perse**.

Viene calcolata la **perdita di quantità di prodotto per la campagna in corso e quella successiva**, tempo necessario per la ricostruzione del cordone permanente, dopo il taglio di ritorno.

Viene rilevata l'entità dei ceppi colpiti per produzione unitaria (nell'ambito delle produzioni IGT, DOC e DOCG) per due anni al prezzo ISMEA indicato nel certificato di assicurazione sottoscritto dal produttore per la copertura dei danni ai sensi del D. Lgs. 102/04.

Nel caso di piante morte, invece, al danno per mancata produzione (determinato come sopra) sarà aggiunto il **costo di sostituzione e allevamento** delle piante determinato forfettariamente in **5 € a pianta**.

Art. 6 INTERVENTO DEL FONDO

Il Fondo interviene e remunera i danni al superamento della soglia di 15 piante a ettaro, colpite dal mal dell'esca.

Il fondo risarcisce i danni che si sono manifestati nell'anno di adesione e non quelli alle piante affette da attacchi precedenti rimborsando un importo forfettario **fino a € 600,00/ha**.

Viene stabilito un **rimborso massimo per azienda di € 3.000,00** per il danno causato dalla fitopatia mal dell'esca al frutto pendente e alla pianta in produzione, dal terzo anno di impianto fino al 15° anno.

Art. 7 FRANCHIGIE E LIMITI DI RIMBORSO

Il Fondo interviene e remunera i danni al netto della franchigia del 10% dell'indennizzo con un limite min. di € 100 per sinistro e non rimborsa importi inferiori a € 100 per azienda. Questo per contenere i costi di gestione e le conseguenti spese di perizia.

Art. 8 RELAZIONE PERITALE

Il risarcimento dei danni, avviene previo accertamento da parte dei periti incaricati dal Condifesa che produrranno una apposita relazione che sarà sottoposta agli organi di Agrifondo mutualistico.

Art. 9 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da contributi a fondo perduto appositamente versati dopo la costituzione e per tutto il periodo di funzionamento da:

a) Soci;

- b) da Stato, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio ed altri Enti territoriali;
- c) da qualsiasi soggetto che abbia interesse alla tutela del patrimonio, del reddito delle aziende agricole.
- Eventuali interventi contributivi erogati da Enti locali, quali Comuni Province, Regioni o altri Enti territoriali, saranno finalizzati esclusivamente a favore delle imprese agricole del rispettivo territorio di competenza in cui insistono le produzioni tutelate.

Art. 10 LIMITE INDENNIZZO

Il versamento di contributi al Fondo non è equiparabile al premio assicurativo e non dà alcun diritto sinallagmatico ai soggetti versanti.

La refusione dei danni a favore delle aziende danneggiate avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso. In caso di insufficiente disponibilità la refusione dei danni verrà eseguita in forma proporzionale.

Art. 11 DELIBERA ASSEMBLEARE

L'Assemblea dei Soci di Agrifondo mutualistico annualmente determina l'entità contributiva da porre a carico delle imprese aderenti.

L'Assemblea di Agrifondo entro dicembre di ogni anno:

a) esamina le domande pervenute relative ai danni accertati e decide l'importo che sarà erogato a ciascun richiedente;

b) prende atto degli importi ammessi per le singole richieste nel loro complesso e delibera, tenuto conto di come è stato alimentato il Fondo, di quanta parte della disponibilità del Fondo stesso sarà utilizzata per il ristoro del danno.

Il Presidente dell'Assemblea di Agrifondo, entro trenta giorni dalla delibera di cui al punto precedente, liquiderà il ristoro dei danni agli agricoltori danneggiati.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL FONDO

a) il vigneto deve essere coltivato secondo le normali buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), posto in un ambiente idoneo (non su terreni con evidente ristagno idrico) e apparire con un buon equilibrio vegeto-produttivo;

b) il vigneto non deve presentarsi con abbondante massa verde (effetto siepe), che causa la necessità di frequenti e grossi tagli di contenimento della vegetazione, con aumento delle vie di penetrazione dei patogeni fungini;

c) le piante sintomatiche (Mal dell'esca) non devono presentare interventi pregressi di tagli da rinnovo, segni evidenti questi, di manifestazione della malattia in annate precedenti e non ben curata.

d) i grossi tagli eventualmente presenti nelle piante del vigneto devono presentare il taglio effettuato in senso obliquo tale da creare un "tetto" di protezione dall'acqua (piovosità) sulla parte asportata (ferita);

e) gli stessi eventuali grossi tagli devono apparire coperti da mastice fungicida;

f) ai margini del vigneto non deve assolutamente essere presente materiale residuo di potatura o di legno vecchio di qualsiasi origine;

g) al verificarsi di altri danni negli anni successivi, il perito, edotto sulle precedenti liquidazioni, andrà ad accertare l'avvenuta sostituzione delle piante nell'entità indicata e procederà alla liquidazione dei ceppi danneggiati con le modalità descritte sopra, ma con l'attenzione di non liquidare piante già risarcite precedentemente.